

Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

Modifica del 13 dicembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo è modificata come segue:

Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni
(art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi)

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 13 capoverso 3 o all'articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l'asilo.

Art. 4
Abrogato

Art. 7 cpv. 4

⁴ L'autorità cantonale comunica senza indugio all'Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenni la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.

Art. 7c, rubrica e cpv. 1

Emolumenti per domande di riesame e domande multiple
(art. 111d cpv. 4 LAsi)

¹ L'emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.

Art. 20 Colloquio preliminare consultivo
(art. 25a LAsi)

¹ Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell'ambito dell'interrogatorio sommario di cui all'articolo 26 capoverso 2 LAsi.

¹ RS 142.311

² Se l'interrogatorio sommario è sostituito dall'audizione secondo l'articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell'audizione.

Art. 20a Accertamento medico
(art. 26^{bis} LAsi)

¹ L'UFM informa il richiedente l'asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d'asilo e di allontanamento.

² In collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'UFM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell'accertamento medico secondo l'articolo 26^{bis} capoverso 2 LAsi rispetto alle misure sanitarie di confine fondandosi sulla legge del 18 dicembre 1970² sulle epidemie.

Art. 28, rubrica

Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(art. 31a LAsi)

Art. 28a

Abrogato

Art. 28b, rubrica

Collaborazione all'accertamento dei fatti
(art. 29a LAsi)

Art. 29

Abrogato

Art. 29a, rubrica

Esame della competenza secondo Dublino
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Art. 38

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.

13 dicembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

